

Statuto

dell'Associazione Comuni Bresciani

ACB

Approvato unanimemente in data 4 dicembre 2013
dall'Assemblea annuale generale degli Associati

Titolo I – L'Associazione

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni Bresciani – ACB (di seguito Associazione).
2. L'Associazione è "ente di tipo associativo" ai sensi dell'articolo 148 del DPR 22 dicembre 1986 numero 917 (come novellato dal decreto legislativo 344/2003).

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione è finalizzata a rappresentare, supportare, assistere e coordinare l'attività degli enti locali del territorio provinciale valorizzandone ruolo e funzioni in seno alla Repubblica costituita dalle Autonomie¹.
2. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
3. L'Associazione può aderire all'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e partecipa alle attività della stessa e della sezione regionale nei modi e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 3 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Via Creta, 42 a Brescia.
2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, uffici, agenzie anche di natura temporanea con finalità operative in tutto il territorio della provincia di Brescia.

Articolo 4 – Associati

1. Tutti i Comuni della provincia di Brescia hanno facoltà di partecipare all'Associazione.
2. All'Associazione possono partecipare la Provincia di Brescia, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni del territorio della provincia di Brescia.
3. Non possono far parte dell'Associazione Organismi, Enti, Istituti, Società di diritto privato o Società

¹ La norma è ispirata all'articolo 114 della Costituzione novellata dalla legge 3/2001:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento":

pubbliche partecipate anche con quote minoritarie da soggetti privati².

Articolo 5 – Attribuzioni e compiti

1. L'Associazione, esclusivamente in favore o nell'interesse dei propri Associati, persegue le finalità e svolge i compiti seguenti:

- a. può costituirsi in giudizio e rappresentare gli Associati, anche singolarmente considerati, nei rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi comunque denominati sia di diritto pubblico, sia di diritto privato;
- b. assiste e supporta tecnicamente gli Associati per la soluzione di problemi gestionali amministrativi;
- c. promuove e cura la formazione e l'aggiornamento costante di Amministratori locali, Dipendenti, Dirigenti e Segretari degli Enti associati, direttamente o attraverso soggetti specializzati;
- d. promuove e coordina iniziative ed attività sovracomunali o di area vasta che coinvolgono più soggetti, sia pubblici sia privati;
- e. promuove convegni, seminari e dibattiti, può pubblicare studi, ricerche, approfondimenti direttamente o attraverso soggetti specializzati;
- f. può collaborare con Associazioni, Enti, Istituzioni, Organismi comunque denominati, anche di diritto privato, per la realizzazione delle sue finalità e dei compiti sopra elencati.

2. Inoltre, l'Associazione, nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente, ha facoltà di costituire o detenere quote del capitale di società che siano strumentali alla realizzazione delle sue finalità e all'esercizio dei compiti sopra elencati.

Articolo 6 – Risorse finanziarie e patrimonio

1. L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro.
2. Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite principalmente:
 - a. dalle quote annuali di adesione degli Enti associati;
 - b. da contributi associativi finalizzati a particolari attività o iniziative³.

² Al fine di soddisfare le caratteristiche *dell'in house* è necessario che il "capitale" sia interamente pubblico ed incedibile ai privati. Per analogia solo soggetti pubblici potranno aderire al "capitale" dell'Associazione.

³ E' bene rammentare il limite posto dal DL 95/2012 art. 4 co. 6: "(...) Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla

3. Le quote annuali di adesione ed i contributi finalizzati non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'Associazione. Concorrono alla formazione del suo patrimonio⁴, che l'Associazione gestisce secondo le norme del Codice civile.

4. In ogni caso, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge⁵.

Articolo 7 – Quote associative

1. Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio di Presidenza.
2. Le quote sono determinate per i Comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e per gli altri Associati, secondo parametri da determinarsi a cura del Consiglio di Presidenza .
3. Le quote sono incedibili⁶.

Titolo II – Organi e Consiglio di Presidenza

Articolo 8 – Organi di governo

1. Gli organi di governo dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio di Presidenza;
 - d. il Revisore dei Conti.
2. Il Consiglio di Presidenza garantisce agli associati le medesime forme di controllo che esercitano su loro funzioni e servizi (cd. *controllo analogo*)⁷. Pertanto, il Consiglio di Presidenza svolge anche il ruolo di Comitato di Indirizzo e Controllo delle società partecipate.

legge 26 febbraio 1987, n. 49, *le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali*".

⁴ Il riferimento al patrimonio dell'associazione è imposto dall'articolo 16 del Codice civile.

⁵ Previsione dell'articolo 148 comma 8 lettera a) del DPR 917/1986.

⁶ Come da lettera f) del comma 8 dell'articolo 148 del DPR 917/1986.

⁷ Anche in questo caso si tratta di un principio ormai consolidato di matrice comunitaria funzionale *all'in house providing*.

Articolo 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Associato che esprime un solo voto⁸.
2. Partecipa all'Assemblea il Rappresentante legale dell'Ente ovvero un suo delegato.
3. Per gli Enti locali il delegato è designato tra Assessori e Consiglieri.
4. La delega, da rendere in forma scritta, può essere puntuale, per un'unica seduta, ovvero permanente sino a revoca della stessa.

Articolo 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è principalmente organo di indirizzo. Svolge unicamente i compiti seguenti:
 - a. approva e modifica lo Statuto;
 - b. elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente;
 - c. elegge i rappresentanti di Comuni e Comunità montane in seno al Consiglio di Presidenza e procede alla surroga di questi in caso di decadenza;
 - d. elegge il Revisore dei conti;
 - e. definisce annualmente gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f. secondo la normativa vigente, determina l'indennità di carica del Presidente e del Revisore dei conti, nonché gli eventuali gettoni per la partecipazione all'Assemblea, al Consiglio di Presidenza, a Commissioni e Gruppi di lavoro;
 - g. delibera lo scioglimento dell' Associazione, nomina e revoca il liquidatore.

Articolo 11 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del budget d'esercizio e del consuntivo dell'anno precedente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, redige l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta sia necessario deliberare su taluno degli argomenti di cui all'articolo precedente.
4. L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente entro venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto degli Associati in forma scritta, indicando argomenti da porre all'ordine del giorno pertinenti rispetto alle attribuzioni dell'Assemblea.
5. L' Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare pubblicato sul sito dell'

⁸ Lo prevede l'articolo 148 comma 8 lettera e) del DPR 917/1986.

Associazione.

6. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni di calendario prima dell'Assemblea, preferibilmente alla casella di posta elettronica certificata del socio o, comunque, attraverso uno strumento che assicuri l'avvenuta ricezione⁹.

7. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima¹⁰.

Articolo 12 – Quorum dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita, in prima convocazione, se intervengono almeno la metà più uno degli Associati che, alla data della riunione, siano in regola con il pagamento della quota associativa.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero degli intervenuti¹¹ che, alla data della riunione, siano in regola con il pagamento della quota associativa.

3. In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

4. Ogni Associato può essere delegato da altri Enti associati, fino ad un massimo di tre, a rappresentarli in Assemblea

Articolo 13 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di una sola candidatura, fatto il salvo il quorum di cui sopra, la votazione potrà avvenire anche in forma palese. Le candidature devono essere depositate in forma scritta presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.

3. Qualora nessun candidato ottenga tale *quorum*, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. Prevale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi.

⁹ I commi 5 e 6 riprendono i principi dettati dall'articolo 2366 del Codice civile per le società di capitali. Inoltre rispondono alle previsioni dell'articolo 148 comma 8 lettera e) del DPR 917/1986 che impongono "*idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari*".

¹⁰ Norma mutuata dall'articolo 2369 del Codice civile per le società di capitali.

¹¹ Previsione dell'articolo 21 del Codice civile per le associazioni.

4. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane d'età.
5. Il Presidente rimane in carica per cinque anni e, in ogni caso, sino all'elezione del successore salvo che, in corso di mandato, venga meno il suo incarico di Sindaco.

Articolo 14 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione, anche in giudizio;
- b. convoca, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza;
- c. sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- d. sottoscrive, qualora non sia nominato un Direttore, le disposizioni di pagamento ed ogni altro provvedimento contabile;
- e. assume provvedimenti urgenti, finalizzati a scongiurare danni anche solo potenziali per l'Associazione, e ne riferisce al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile;
- f. svolge ogni altro compito che lo statuto non riservi all'Assemblea, al Consiglio di Presidenza o al Direttore.

Articolo 15 – Vice Presidente

1. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea contestualmente al Presidente e con le stesse modalità previste per l'elezione di questo.
3. Il Vice Presidente rimane in carica per cinque anni e, in ogni caso, sino all'elezione del successore salvo che, in corso di mandato, venga meno il suo incarico di Sindaco, Consigliere Comunale o Assessore.

Articolo 16 – Consiglio di Presidenza e Comitato di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio di Presidenza ha lo scopo di garantire agli associati le medesime forme di controllo che esercitano su loro funzioni e servizi (cd. *controllo analogo*).
2. Il Consiglio di Presidenza può essere chiamato ad esercitare le sue funzioni di indirizzo e controllo anche per le società partecipate dall'Associazione, entro i limiti e per l'esercizio dei compiti fissati dagli statuti delle società stesse e dalle normative vigenti.
3. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è composto da 2 membri

di diritto e 8 membri elettivi, per un totale di 11 componenti.

4. Partecipano di diritto il Sindaco del Comune di Brescia ed il Presidente della Provincia.
5. Sono eletti dall'Assemblea sette Amministratori dei Comuni associati ed un rappresentante delle Comunità Montane.
6. I componenti eletti rimangono in carica per cinque anni e, in ogni caso, sino all'elezione dei nuovi membri salvo che, in corso di mandato, venga meno il loro incarico di amministratore;
7. Con esclusione del Presidente dell'Associazione, che comunque può essere sostituito dal Vice Presidente, gli altri componenti possono sempre delegare altro Amministratore dell'Ente al quale appartengono, a rappresentarli. La delega, da rendere in forma scritta, può essere solo permanente sino a revoca della stessa.

Articolo 17 – Elezione dei rappresentati degli Enti Locali in seno al Consiglio di Presidenza

1. L'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente, elegge i rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane in seno al Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le modalità di presentazione della candidature che, comunque, devono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Si procede a scrutinio segreto. Prima sono eletti i rappresentati dei Comuni. Poi il rappresentante delle Comunità montane.
3. Per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni, ciascun Associato può esprimere due preferenze, di cui un uomo e una donna. Per l'elezione dei rappresentati delle Comunità montane ciascuno può esprimere una sola preferenza.
4. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi fino ad esaurimento dei seggi disponibili.
5. Il Presidente dell'Associazione assicura che almeno un terzo dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza sia riservato al genere meno rappresentato¹².

Articolo 18 – Attribuzione del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza svolge attività di governo e di controllo sull'operato dell'associazione.
2. Svolge i compiti seguenti:
 - a. determina le quote associative come da articolo 7;
 - b. approva il budget annuale preventivo ed il bilancio consuntivo economico e finanziario¹³ di

¹² La norma di ispira all'articolo 2 del DPR 251/2012 che vincola le società pubbliche.

¹³ Il consuntivo sia economico che finanziario è imposto dall'articolo 148 comma 8 lettera d) del DPR 917/1986.

- fine anno da sottoporre all'Assemblea;
- c. si esprime sulla dotazione di personale dell'Associazione e sul programma delle assunzioni;
 - d. nomina, se lo ritiene, il Direttore e ne stabilisce il trattamento economico;
 - e. approva l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro;
 - f. si esprime sul conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazione in genere;
 - g. può imporre al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - h. intraprende ogni iniziativa di verifica e controllo necessaria ad assicurare agli Associati le medesime forme di controllo che esercitano su loro funzioni e servizi.

Articolo 19 – Convocazione e quorum del Consiglio di Presidenza

1. Il Presidente dell'Associazione convoca - anche mediante strumenti di comunicazione elettronica - presiede e dirige i lavori del Consiglio di Presidenza. Di norma, il Presidente dell'Associazione, convoca il Consiglio di Presidenza ogni due mesi.
2. Ulteriori convocazioni possono essere richieste da almeno quattro componenti in forma scritta, indicando gli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se intervengono almeno sei Associati, anche tramite delega. Al Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, ove nominato.
4. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 20 – Decadenze e sostituzioni

1. I componenti degli organi decadono quando cessano dalla carica presso l'Ente associato, per qualsivoglia motivo.
2. Nel caso dell'Assemblea e dei componenti di diritto del Consiglio di Presidenza, il soggetto che subentra presso l'Ente associato assume il seggio senza particolari formalità, previa comunicazione al Presidente dell'Associazione.
3. Nel caso di Presidente e componenti elettivi del Consiglio di Presidenza, è necessario provvedere alla sostituzione dei soggetti decaduti, con nuove elezioni secondo la disciplina del presente.

Articolo 21 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.
3. Verifica il bilancio consuntivo economico e finanziario, accerta la veridicità delle scritture contabili e svolge ogni altro compito che il Codice civile attribuisce al collegio dei sindaci delle società di capitali.

Titolo III – Struttura organizzativa

Articolo 22 – Direttore

1. Il Direttore svolge compiti gestionali, in particolare:
 - a. sovrintende e coordina il funzionamento degli uffici, dirige il personale;
 - b. assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, alle riunioni di Assemblea e Consiglio di Presidenza;
 - c. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e del Presidente;
 - d. assume provvedimenti a rilevanza esterna, nei limiti assegnati dal Presidente;
 - e. sottoscrive le disposizioni di pagamento ed ogni altro provvedimento contabile, nei limiti assegnati dal Presidente.

Articolo 23 – Uffici e personale

1. L'Associazione dispone di personale dipendente e di collaboratori che, coordinati dal Direttore, assicurano l'attuazione delle decisioni degli organi ed il funzionamento dell'Associazione.

Titolo IV – Scioglimento e recesso

Articolo 24 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea può sempre deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere ripartito tra gli enti pubblici associati per essere destinato ed utilizzato esclusivamente per fini di pubblica utilità¹⁴.
4. L'Assemblea nomina e revoca il liquidatore e ne stabilisce il compenso.

¹⁴ Previsione dell'articolo 148 comma 8 lettera b) del DPR 917/1986.

Articolo 25 – Recesso

1. Essendo l'Associazione costituita a tempo indeterminato, è riconosciuto a ciascun Associato il diritto di recedere dalla medesima a conclusione del quinto anno di partecipazione¹⁵.
2. Il recesso, efficace dal primo gennaio dell'anno successivo, dovrà essere deliberato dall'organo esecutivo dell'associato e comunicato in forma scritta all'Associazione entro e non oltre il trenta settembre.

Titolo V – Modifiche statutarie e rinvio

Articolo 26 – Modifiche statutarie

1. L'Assemblea può sempre modificare il presente Statuto
2. E' necessaria, a tal fine, la presenza di almeno tre quarti degli Associati che, alla data della riunione, siano in regola con il pagamento della quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti¹⁶.

Articolo 27 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente, si rinvia al Codice Civile con particolare riferimento agli articoli 14 e seguenti.
2. L'Associazione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, pone in essere attività di prevenzione della corruzione assicurando la massima trasparenza delle sue attività e organizzazione.

¹⁵ L'articolo 148 comma 8 lettera c) del DPR 917/1986 impone di disciplinare il rapporto associativo in modo tale da escludere la temporaneità della partecipazione.

¹⁶ Previsione dell'articolo 21 del Codice civile.